

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2902

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MACRELLI, FORMICHELLA e VILLELLI**

*Annunziata il 6 maggio 1957*

### Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Scopo della presente proposta di legge è quello di sanare alcuni inconvenienti che, nella prima attuazione delle modificazioni apportate ad alcune norme del Codice di procedura penale, hanno generato gravissime conseguenze.

Infatti la legge 19 giugno 1955, n. 517, all'articolo 5 modificava, tra gli altri, l'articolo 198 del detto Codice di rito, introducendo la facoltà della impugnazione avverso i provvedimenti di qualsiasi genere a mezzo di raccomandata o del telegrafo. Nel testo della legge non si menzionava l'esigenza della autenticazione della firma né per l'uno né per l'altro modo di proporre l'impugnazione.

L'innovazione aveva la sua ragion d'essere poiché in precedenza soltanto in determinati casi era consentito alle parti di proporre la impugnazione presentandosi al cancelliere della pretura del luogo in cui si trovavano e cioè quando la parte aveva diritto alla notifica del provvedimento, per essere stato questo emesso in fase istruttoria o in Camera di consiglio, e per essersi svolto il giudizio in contumacia. Negli altri casi la impugnazione poteva essere fatta soltanto presentandosi al cancelliere del giudice che aveva pronunciato il provvedimento, il che, spesso, specie per i difensori fuori sede, poteva voler significare un aggravio di spese se fossero stati costretti a trattenersi anche nel giorno successivo per tale bisogna.

Con le norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, il Governo, in virtù della delega concessagli con l'articolo 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, stabilì, all'articolo 5, che la sottoscrizione delle dette impugnazioni deve essere autenticata da un notaio ovvero dal sindaco o dal giudice conciliatore del luogo. Si precisava anche che « l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza ».

È vano qui discutere se le norme di attuazione siano andate o no oltre la delega anzidetta; la sostanza è che la legge non faceva menzione dell'esigenza della autenticazione e molti interessati, privati e difensori, prima e dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, hanno proposte impugnazioni senza l'autentica della sottoscrizione. Ne discende che quella che doveva essere, nell'intendimento del legislatore, una maggiore agevolazione nell'esercizio del diritto di difesa è divenuta una insidia che ha determinato moltissimi casi di inammissibilità.

L'Autorità giudiziaria ha ritenuto di interpretare con rigore la norma; ma sembra essere provvedimento di giustizia sanare le situazioni che si sono determinate in questo primo periodo di attuazione della legge, anche perché essendo assai recente la detta in-

interpretazione di rigore, è evidente che si sono determinati casi di disparità di trattamento. Molte impugnazioni sono state ritenute valide sino a qualche mese fa ed i relativi giudizi hanno avuto corso regolare, e vi saranno invece molte impugnazioni che verranno dichiarate inammissibili per puro caso, o perché il relativo giudizio è stato differito per malattia di un giudice o del difensore o per avere tardato una cancelleria più dell'altra a trasmettere il fascicolo processuale al giudice superiore.

Per questa ragione con l'articolo 1 si propone di sanare le impugnazioni della parte o del difensore proposte a mezzo di raccomandata o del telegrafo e la cui sottoscrizione non sia stata autenticata o lo sia stata irregolarmente; è ovvio che ciò deve avvenire soltanto per le impugnazioni proposte sino all'entrata in vigore della presente legge, dovendosi riconoscere che nella nuova formulazione dell'articolo 198 del Codice di procedura penale esiste una lacuna, non essendo pensabile che debba autenticarsi la sottoscrizione del difensore nei motivi e non debba autenticarsi invece la firma di chi propone l'impugnazione, che è l'atto principale col quale si manifesta la volontà di non acquietarsi alla pronuncia intervenuta.

Allo scopo poi di restituire alle pronunce tutta la validità del giudicato in breve tempo, si concede alle parti ed ai difensori un termine di soli tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge per chiedere la revoca della pronuncia di inammissibilità.

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si propone pure una sanatoria per le autenticazioni delle firme dei difensori in calce ai motivi di impugnazione operate dai notai, dai sindaci e dai giudici conciliatori sia prima sia dopo l'entrata in vigore delle norme di attuazione 8 agosto 1955, n. 666. Questo articolo si riferisce al terzo capoverso dell'articolo 201 del Codice di procedura penale come modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, che statuisce che « se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione deve essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ».

Soltanto con l'articolo 5 del decreto 8 agosto 1955, n. 666, si dispose che l'autenticazione « consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza ».

È pur vero che già era recepito nel nostro sistema legislativo l'articolo 2703 del Codice civile che, quanto alle autenticazioni da parte del pubblico ufficiale, conteneva la stessa

norma. Ma poiché le interpretazioni giurisprudenziali erano sempre state nel senso di non esigere un rigore particolare negli atti processuali, purché questi avessero concretamente raggiunta la finalità ad essi propria (tanto che, pur ritenendosi che il procuratore legale autenticante la delega in calce alle citazioni e ai ricorsi civili assuma per tale sua funzione la veste di pubblico ufficiale, non si è mai stabilito che la formula di tale autenticazione debba essere quella prevista dal capoverso dell'articolo 2703 del Codice civile) è evidente che, in questo primo periodo di attuazione delle innovazioni apportate al Codice di procedura penale, molti pubblici ufficiali non hanno usata la formula prescritta. Ed anche per questi casi l'autorità giudiziaria ha dichiarato inammissibili le impugnazioni, statuendo anche che non può concedersi la riammissione nei termini prevista dall'articolo 183-bis del Codice di procedura penale, anche se riferita alla causa di forza maggiore, per fatto di un terzo (pubblico ufficiale) cui tanto il privato quanto il difensore non possono certo imporre in qual modo debba svolgere la sua funzione.

Anche per questa ipotesi si ritiene proporre la sanatoria per il passato dando un termine di 3 mesi agli interessati per richiedere, con istanza, la eventuale revoca delle pronunce di inammissibilità già intervenute.

Infine con l'articolo 3 si dispone che l'autenticazione del segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, introdotta con l'articolo 9 delle ulteriori norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, sia valida, tanto per il passato quanto per l'avvenire anche se non contenente l'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza. È infatti evidente che una interpretazione di rigore in proposito sarebbe anche in contrasto con tutto l'evolversi della giurisprudenza in proposito emanata dalla Suprema Corte che statui non essere necessaria la presentazione diretta dei motivi di impugnazione in Cancelleria da parte del difensore, essendo sufficiente che la qualità della persona all'uopo incaricata garantiscesse implicitamente la autenticità della sottoscrizione (collega sostituto ed anche segretario di studio).

Per la trasmissione dei motivi a mezzo di raccomandata è sufficiente garanzia l'attestazione di autenticità da parte del segretario del Consiglio dell'Ordine senza necessità di formule sacramentali, tanto più che l'articolo 2703 del Codice civile e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ago-

sto 1955, n. 666, fanno riferimento a pubblici ufficiali (che hanno una funzione autenticante per tutti i cittadini) mentre il segretario del Consiglio dell'Ordine non è pubblico ufficiale ed è chiamato ad autenticare le firme di un numero ben ristretto di colleghi.

È inoltre necessario non gettare il discredito sugli ordini professionali che, convinti di non rientrare nelle previsioni degli articoli 2703 del Codice civile e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, quasi ovunque adottarono una formula diversa da quella che si esige per i pubblici ufficiali, ond'è che sono state dichiarate e sarebbero per l'avvenire dichiarate inammissibili la maggior parte delle impugnazioni proprio per essersi rivolti i difensori, pienamente fiduciosi, ai loro Ordini professionali ritenendo di aver ottenuta una ulteriore agevolazione dalla legge e venendo invece così ad assumere una grave responsabilità morale, qualora non possa anche ritenersi di altra natura, verso i propri assistiti.

Anche per questa ipotesi si propone la revoca dei provvedimenti di inammissibilità già pronunziati purché a cura della parte o del difensore si presenti apposita istanza entro

tre mesi dall'entrata in vigore della legge e ciò perché non rimanga l'incertezza del giudicato per un tempo indefinito.

La presente proposta di legge non dovrebbe essere contrastata dal Governo poiché le norme in essa contenute hanno carattere transitorio e servono ad affermare ancora una volta la certezza del diritto; infatti non può ammettersi un diverso trattamento per chi, nelle stesse condizioni, abbia potuto ottenere giustizia mediante una impugnazione ritenuta rituale perché discussa qualche mese or sono rispetto a colui che, soltanto per il caso, si veda prendere in esame soltanto oggi la sua impugnazione proposta nell'identico modo ma ora valutata inammissibile.

Pertanto sino al momento dell'entrata in vigore della presente legge tutti i casi dovranno essere giudicati nello stesso modo; per l'avvenire il maggior rigore ed il rigido rispetto della forma porrà tutti, particolarmente i difensori, sullo stesso piano onde soltanto alla loro negligenza (e non, come ora, alle incertezze interpretative dei terzi) dovranno attribuire l'eventuale irregolarità della impugnazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le impugnazioni proposte dalle parti private o dai difensori con dichiarazione scritta trasmessa col mezzo di raccomandata o del telegrafo, così come previsto dal primo capoverso dell'articolo 198 del Codice di procedura penale nel nuovo testo stabilito dall'articolo 5 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e senza l'autenticazione della firma disposta con l'articolo 5 delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, o con autenticazione non contenente l'attestazione che la sottoscrizione è avvenuta in presenza del pubblico ufficiale, debbono intendersi pienamente valide sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le relative pronunce di inammissibilità che siano già intervenute saranno revocate dall'Autorità giudiziaria che le ha emesse ed i giudizi di impugnazione avranno il loro

corso quando le parti interessate o i difensori ne proponcano istanza entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

I motivi di impugnazione che siano stati trasmessi col mezzo di raccomandata ai sensi del terzo capoverso dell'articolo 201 del Codice di procedura penale nel nuovo testo stabilito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e nei quali l'autentica della sottoscrizione del difensore non contenga l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza ai sensi dell'articolo 2703 del Codice civile e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, debbono intendersi validi se proposti prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché contengano una qualsiasi attestazione sull'autenticità della firma.

Le relative pronuncie di inammissibilità che siano state già pronunziate saranno revocate ed i giudizi di impugnazione avranno il loro corso, purché le parti o i difensori ne proponcano formale istanza all'autorità giudiziaria che le ha emesse entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Per l'autenticazione prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1952, n. 932, della sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte del segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il quale il difensore è iscritto non è necessaria l'attestazione prevista dall'articolo 2703 del Codice civile e dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666.

Le pronuncie di inammissibilità delle impugnazioni, basate sulla mancata attestazione da parte del segretario del Consiglio dell'Ordine che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, sono revocate previa istanza della parte o del difensore, da proporsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.